Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato
A.C. 2916

Dossier n° 324 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
9 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2916
Titolo:	Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	7
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2916, recante disposizioni volte a **impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato**, è stata assegnata alla III Commissione il 28 luglio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 16 settembre 2026.

Il provvedimento, non modificato in sede referente, si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1** esplicita le **finalità della norma** che, in conformità al diritto internazionale, reca disposizioni volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, al fine di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel suddetto territorio.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** valide ai fini del provvedimento in esame, che riguardano in particolare gli insediamenti israeliani nei territori occupati e i beni e servizi da essi provenienti.

L'**articolo 3** sancisce il **divieto di importazione nel territorio nazionale di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato**, demandando a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione di tale divieto, con particolare riguardo alle specifiche modalità di verifica dell'obbligo di attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/478.

L'**articolo 4**, concernente il **divieto di pubblicità** di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, qualifica tale pubblicità come **ingannevole** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 145 del 2007. La sua diffusione è punita con la sanzione di cui al successivo articolo 5, comma 4.

Si ricorda, in proposito, che il decreto legislativo n. 145 del 2007 reca disposizioni volte a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché a stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;

L'**articolo 5** reca le seguenti **sanzioni amministrative**, salvo che il fatto costituisca reato:

- per l'**importazione** di beni o servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla stessa Agenzia determinata in misura compresa tra il 20 e il 70 per cento del valore totale del bene o del servizio importato. La misura è raddoppiata in caso di reiterazione. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca, anche per valore equivalente, dei beni e dei servizi illecitamente importati (**commi da 1 a 3**);
- per la **pubblicità della commercializzazione** di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (**comma 4**).

L'**articolo 6** richiede che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Governo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una **relazione sullo stato di attuazione** della stessa.

L'**articolo 7** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**", ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Nella sentenza n. 192 del 2024 la Corte costituzionale ha evidenziato, con specifico riferimento al commercio con l'estero, che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riserva e alla competenza esclusiva dell'Unione europea la "politica commerciale comune", che è poi regolata dall'articolo 207 del TFUE. In attuazione di tale politica commerciale, l'Unione adotta regolamenti e conclude accordi con Paesi terzi e organizzazioni internazionali: pertanto, con riguardo al commercio con Paesi terzi, gli spazi lasciati agli Stati membri sono residuali. La Corte ha poi aggiunto, nella medesima sentenza, che "le trasformazioni intervenute sul piano geopolitico e geoeconomico hanno avuto forti ripercussioni sulle politiche commerciali, che sempre più si intrecciano ora con le esigenze di sicurezza delle catene globali del valore, ora con gli aspetti riguardanti le relazioni di potere tra gli Stati, attraendole pertanto nella sfera della politica estera, che spetta alla competenza esclusiva dello Stato".

Il provvedimento appare, altresì, incidere, con particolare riferimento agli articoli 4 (Divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato) e 5 (Sanzioni amministrative), sulla materia "**tutela della concorrenza**", anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 192 del 2024, ha affermato che le funzioni con finalità pro-concorrenziali e di tutela del consumatore afferiscono alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio - stabilito dall'articolo 5 del provvedimento in esame -, secondo un consolidato orientamento della stessa Corte (v. sentenze n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, nn. 28, 85 e 187 del 1996, n. 115 del 1995, n. 60 del 1993), la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali (in questo caso la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, nonché la tutela della concorrenza).

Cost324	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	𝕏 CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.